

Causa T-160/03

AFCon Management Consultants e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Programma TACIS — Gara d'appalto — Irregolarità della procedura di
aggiudicazione — Ricorso per risarcimento danni»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 17 marzo 2005 II - 984

Massime della sentenza

1. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso di causalità (Art. 288, secondo comma, CE)*
2. *Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere delle istituzioni in sede di svolgimento della gara d'appalto — Conflitto di interessi tra un concorrente e un membro del comitato di valutazione delle offerte — Potere*

discrezionale della Commissione — Limiti — Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento — Nascita di una responsabilità in capo alla Comunità

(Art. 288 CE)

3. *Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d'appalto — Spese sostenute da un concorrente — Diritto al risarcimento — Insussistenza — Eccezione — Violazione del diritto comunitario*

1. Il diritto comunitario riconosce un diritto al risarcimento qualora ricorrano tre condizioni, ovvero che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai soggetti, che si tratti di una violazione sufficientemente grave e manifesta e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi.

affinché sia rispettata la parità di trattamento e, di conseguenza, il principio delle pari opportunità per tutti gli offerenti.

(v. punto 31)

2. In forza dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento, dopo la scoperta di un conflitto di interessi tra un membro del comitato di valutazione e uno degli offerenti, è compito della Commissione, in materia di appalti pubblici, predisporre ed adottare, con tutta la diligenza necessaria e in base a tutti i dati pertinenti, la sua decisione sui successivi sviluppi della gara d'appalto di cui trattasi. La Commissione è infatti tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d'appalto

A tal riguardo, essa dispone di un potere discrezionale in merito ai provvedimenti da adottare per lo svolgimento del procedimento. Ciò nondimeno, quando essa non indaga su un eventuale coordinamento tra uno degli offerenti e un membro del comitato di valutazione, la Commissione abusa del detto potere discrezionale e viola, in modo grave e manifesto, i limiti imposti al detto potere. Di conseguenza, essa commette un illecito che può far sorgere una responsabilità in capo alla Comunità.

(v. punti 75, 77, 79, 93)

3. Gli operatori economici devono sopportare i rischi economici inerenti alle loro attività, i quali, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, comprendono, in particolare, i costi collegati alla preparazione dell'offerta. Le spese così sostenute restano quindi a carico dell'impresa che ha scelto di partecipare al procedimento, poiché la facoltà di partecipare non implica la certezza della conseguente aggiudicazione. Ne consegue che, in via di principio, gli oneri e le spese sostenuti da un offerente per la partecipazione alla gara non possono costituire un danno risarcibile.

PHARE e TACIS non può trovare applicazione, senza rischiare di infrangere i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, nel caso in cui, nello svolgimento della gara d'appalto, una violazione del diritto comunitario abbia pregiudicato le possibilità di un offerente di ottenere un appalto. Quando sono state danneggiate le possibilità dell'offerente, quest'ultimo dev'essere risarcito per il danno relativo alle spese sostenute per la partecipazione al procedimento.

Tuttavia, l'art. 24 della normativa generale sulle gare d'appalto e sull'assegnazione degli appalti finanziati dai fondi

(v. punti 98, 102)